

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI
DI
AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI
Aggiornamento**

Versione aggiornata dall'Amministratore Unico
con disposizione n. 63 del 12 ottobre 2019

Con disposizione n.63 dell'Amministratore Unico del 12 ottobre 2019, in attuazione degli indirizzi annuali per la gestione della società Sviluppo Toscana s.p.a. impartite dalla Regione Toscana in qualità di socio unico, si aggiorna il regolamento interno per il conferimento di incarichi professionali.

Art. 1

Ambito di applicazione

La Società utilizza e valorizza al massimo le risorse tecnico-professionali interne; tuttavia in presenza di specifici presupposti e comunque in ipotesi ben definite, ha la possibilità di affidare, ai sensi del presente Regolamento, incarichi professionali riconducibili alle seguenti categorie: studio, ricerca, consulenza e altre forme di collaborazione esterna riferite a prestazioni ad alto contenuto di professionalità, richieste ad esperti di provata competenza ed esperienza.

Il contenuto degli incarichi coincide con il contratto di prestazione d'opera intellettuale, regolato dagli articoli 2229 – 2238 del codice civile.

Per incarichi individuali si intendono pertanto:

- a) gli incarichi professionali conferiti a persone fisiche che esercitano attività professionali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge, nei casi in cui l'oggetto dell'incarico sia riconducibile all'attività per la quale il professionista è iscritto all'albo;
- b) gli incarichi di consulenza conferiti a persone fisiche non iscritte in albi, per i quali l'oggetto dell'incarico è riconducibile all'attività per la quale la persona fisica dichiara il possesso di partita IVA;
- c) le prestazioni occasionali che pur rientrando nella categoria del lavoro autonomo si caratterizzano per l'occasionalità e la saltuarietà, tali che il compenso che ne deriva non costituisce fonte principale di reddito del prestatore d'opera.

In particolare per il conferimento di incarichi debbono sussistere i seguenti presupposti:

- a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle attività previste dallo Statuto Sociale, perseguire obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della Società;
- b. la Società deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, attraverso il concreto riscontro della carenza, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico;
- c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata e la proroga deve essere considerata come evento del tutto eccezionale;
- d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

In ossequio a questa disciplina deve considerarsi illecito e produttivo di un danno ingiusto all'erario, l'incarico di collaborazione attribuito ad un professionista esterno, rispetto al quale non sia rinvenibile un ambito d'intervento connotato da un oggetto ben definito, bensì relativo ad un'attività professionale di consulenza ad ampio spettro.

La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare la società e di agire in nome e per conto della stessa e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.

La sussistenza dei presupposti di legittimità devono essere preliminarmente accertati dal Responsabile di ASA/FUNZIONE o direttamente dall'Amministratore Unico/Direttore Generale con le seguenti modalità:

- il Responsabile di ASA/FUNZIONE o direttamente l'Amministratore Unico/Direttore Generale, formula un'apposita richiesta di conferimento di incarico individuale esterno (Richiesta di incarico mediante l'utilizzo del modello MOD RDAS), che viene trasmessa alla Direzione Generale per mail.

La Richiesta di incarico deve contenere i seguenti elementi:

- a) la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- b) l'indicazione dell'U.O. cui la risorsa dovrà fare riferimento per l'esecuzione dell'incarico;
- a) l'individuazione puntuale dei requisiti richiesti per lo svolgimento della prestazione, tenuto conto dell'oggetto della medesima;
- b) l'indicazione della durata, del luogo e delle modalità di realizzazione dell'incarico;

- c) l'indicazione della tipologia di contratto da adottare;
- d) stima del compenso per la prestazione e la relativa modalità di determinazione, che dovrà essere strettamente correlata alla professionalità apportata dal soggetto e alla tipologia di prestazione richiesta.

A titolo esemplificativo, si elencano alcuni tipi di prestazione che rientrano nella previsione normativa:

- istruttoria e valutazione di progetti di finanziamento/contribuzione;
- supporto e assistenza tecnica professionale nell'ambito delle attività di rendicontazione di progetti e programmi di investimento cofinanziati con risorse comunitarie, nazionali, regionali;
- valutazione (ex ante, in itinere, finale) di progetti ricerca scientifica e industriale, sviluppo pre-competitivo e trasferimento tecnologico;
- elaborazione e valutazione di piani industriali di avviamento e/o ristrutturazione e/o riconversione aziendale, attrazione investimenti;
- elaborazione e valutazione di investimento industriale o di investimenti e infrastrutture pubbliche;
- elaborazione e valutazione di studi di fattibilità, ricerche economiche e di sviluppo territoriale e tecnologico;
- studi, analisi, ricerche, progettazione e sviluppo applicazioni informatiche;
- progettazione e gestione di progetti U.E. e/o servizi alla cooperazione sociale ed economica interregionale, transfrontaliera, transregionale e trans nazionale;
- elaborazione di perizie attestanti la cantierabilità delle opere, nonché l'ammissibilità e la congruità delle voci di spesa sui progetti di investimento;
- elaborazione di perizie relative alla congruità e funzionalità di investimenti particolarmente complessi e innovativi;
- elaborazione di perizi attestanti la conformità delle opere previste ai permessi autorizzazione e l'ammissibilità e congruità delle voci di spesa sostenute;
- studio e soluzione di questioni inerenti all'attività o all'organizzazione della società;
- prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni espressione di giudizi;
- consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio della società;
- studi per l'elaborazione di schemi, di atti di procedure amministrative o normative.

Non rientrano, invece, nella previsione del presente Regolamento:

- a) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano professionalità interne a ciò deputate (es. incarico per la sorveglianza sanitaria ex D.lgs. 81/2008);
- b) la difesa in giudizio ed il patrocinio della società o dei suoi amministratori;
- c) gli appalti e gli incarichi tecnici conferiti ai sensi della legge quadro sui lavori pubblici (D.Lgs. 50/2016), quali direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie (es. rilievi, sondaggi) comunque connesse con l'esecuzione dei lavori;
- d) gli appalti di servizi e forniture;
- e) la nomina di componenti di commissione.

Art. 2

Presupposti per ricorso ad incarichi esterni

La Società può ricorrere all'affidamento di incarichi professionali esterni qualora ricorrano almeno uno dei seguenti presupposti di legittimità:

- 1) il raggiungimento di obiettivi determinati richiede prestazioni specialistiche e a termine;
- 2) il personale presente in organico non è in possesso della professionalità specifica richiesta;
- 3) la struttura interna è totalmente assorbita dall'attività che le compete o è insufficiente organicamente per rispondere agli obiettivi qualitativi o quantitativi programmati;
- 4) la Società non ritiene opportuno istituire stabilmente, per una determinata professionalità, alcun posto in

organico, trattandosi di prestazioni che per la loro intrinseca peculiarità e/o per la loro eccezionalità non si prestano ad essere svolte permanentemente dalla struttura stessa.

La positiva verifica della sussistenza dei presupposti di cui ai commi precedenti deve risultare dalla determinazione a contrarre dell'Amministratore Unico.

L'affidamento degli incarichi professionali a soggetti esterni a Sviluppo Toscana S.p.A. in assenza dei presupposti di legittimità previsti nel presente Regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

La competenza all'affidamento degli incarichi è esclusivamente dell'Amministratore Unico della società che vi provvede tramite propria determina.

Art. 3

Requisiti per l'affidamento degli incarichi

Gli incarichi vengono affidati a professionisti singoli o associati nelle forme consentite dalla legge, in possesso di particolare e comprovata specializzazione e di adeguata esperienza lavorativa riferita alle prestazioni da svolgere, ivi compresa l'iscrizione in ordini o albi a seconda dell'oggetto dell'incarico o di comprovata specializzazione universitaria.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore di interesse.

Il soggetto che aspira all'affidamento di un incarico ai sensi del presente Regolamento non deve trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interessi, anche solo potenziali, con Sviluppo Toscana S.p.A..

In particolare, il prestatore d'opera non può in alcun modo prendere parte, sia direttamente che indirettamente, a procedure ad evidenza pubblica, nelle quali abbia avuto un ruolo nella predisposizione della relativa documentazione.

Art. 4

Soglie di importo e relative procedure

In ossequio al principio di proporzionalità, l'affidamento di incarichi professionali è regolato secondo le seguenti soglie di importo.

Gli incarichi si ripartiscono, in applicazione del principio di proporzionalità delle forme, nelle seguenti fasce di importo:

- a) fino a 20.000 Euro possono essere assegnati in via diretta, secondo le modalità di cui all'art. 5, nel rispetto dei principi di rotazione e specializzazione, purché vi siano comprovate ed esplicite ragioni che giustificano l'affidamento diretto (celerità, economicità, urgenza, occasionalità, peculiarità della prestazione) e purché sia dimostrata l'idoneità del professionista incaricato a svolgere le prestazioni richieste, risultante da curriculum specifico, eventualmente corredato da apposita documentazione attinente all'incarico da espletare.
- b) da 20.000 a 40.000 Euro sono affidati previa comparazione dei curricula e delle "candidature" presenti nell'Albo Esperti Esterni gestito dalla società e sulla base del principio di specializzazione tra almeno cinque soggetti aventi i requisiti necessari. Se non esistono in tal numero, in rapporto alla natura dell'incarico, si può ricorrere anche all'assegnazione in via diretta prevista per la soglia precedente, previo sondaggio di mercato;
- c) superiore a 40.000 Euro l'affidamento degli incarichi avviene mediante procedura ad evidenza pubblica con la predisposizione di uno specifico Avviso di selezione, secondo le modalità indicate al successivo articolo 7.

In caso di assenza di candidature in risposta all'Avviso pubblico, il Responsabile di ASA/FUNZIONE può ricercare discrezionalmente il soggetto idoneo disponibile da sottoporre all'Amministratore Unico.

Art. 5

Conferimento di incarichi in forma diretta

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, l'Amministratore Unico, su proposta del Responsabile di ASA/FUNZIONE, può conferire gli incarichi in via diretta, ossia senza esperimento di procedure selettive, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- 1) ci si trovi in presenza dei presupposti di cui all'art. 4 comma 1, lett. a);
- 2) nei casi di cui all'art. 4 comma 1, lett. b), qualora ci si trovi in presenza di una particolare, comprovata ed effettiva urgenza, adeguatamente motivata e approvata dall'Amministratore Unico, che non consente l'utile effettuazione di alcuna procedura di Selezione comparativa;
- 3) quando le procedure selettive mediante Avviso pubblico di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), siano andate deserte, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'Avviso pubblico di selezione.

In tutte le ipotesi di affidamento diretto dell'incarico professionale deve essere acquisito il curriculum del professionista individuato o, in alternativa, altra documentazione idonea, in relazione allo specifico incarico considerato, comprovante l'adeguata capacità del suddetto professionista.

Fatte salve le previsioni eccezionali di cui al presente articolo, il ricorso alle procedure di cui ai successivi artt. 6 e 7 deve seguire il procedimento ordinario per l'affidamento di incarichi professionali.

L'individuazione dell'esperto esterno avverrà attraverso la consultazione dell'Albo Esperti Esterni predisposto e gestito dalla società con apposito Avviso Pubblico, e/o utilizzando Albi/Elenchi esterni di ordini professionali, della Regione Toscana, del MIUR, della Commissione Europea regionali, nel rispetto dei principi di rotazione e parità di trattamento.

Art. 6

Criteri per la selezione comparativa

Qualora si intenda procedere ad una Selezione comparativa nelle ipotesi di cui all'art. 4 comma 1 lett. b), l'Amministratore Unico, attiva tramite gli uffici interni e il coinvolgimento del Responsabile Richiedente un'apposita procedura comparativa dei curricula e delle "candidature" presenti nell'Albo Esperti Esterni predisposto e gestito dalla società con apposito Avviso Pubblico, e/o utilizzando Albi/Elenchi esterni di ordini professionali, della Regione Toscana, del MIUR, della Commissione Europea regionali, finalizzata ad individuare le professionalità richieste.

Per la scelta del professionista a cui affidare l'incarico, in relazione alle caratteristiche tecniche e/o funzionali delle prestazioni da richiedere, si farà ricorso ad uno dei seguenti criteri:

- a) requisiti professionali e le esperienze di lavoro maturate nel settore di attività di riferimento, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di selezione, nonché la loro congruenza rispetto alle esigenze e finalità che s'intendono perseguire con l'affidamento dell'incarico;
- b) ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico da affidare, così come specificati nella richiesta avanzata dal Responsabile Richiedente.

Art. 7

Selezione mediante avviso pubblico

Qualora ci si trovi in presenza dei presupposti di cui all'art. 4 comma 1, lett. c), l'Amministratore Unico, nell'ambito dei propri poteri, predispone tramite gli uffici interni un apposito Avviso pubblico per la selezione dei soggetti interessati, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.

L'Avviso sarà oggetto di pubblicazione mediante i seguenti mezzi:

- Sito Internet aziendale;
- eventualmente, per estratto, su apposita sezione del sito internet della Regione Toscana;

e dovrà contenere:

- a) l'oggetto della prestazione e/o le attività richieste, e le modalità di svolgimento e gli obiettivi;
- b) i requisiti richiesti;
- c) la tipologia e la durata dell'incarico;
- d) l'eventuale valore economico di riferimento della prestazione.
- e) i criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (*curriculum* professionale e offerta economica);
- f) il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande di partecipazione alla selezione ed i *curricula*.

L'Amministratore Unico, coadiuvato dal Responsabile di ASA/FUNZIONE a cui è rivolta la prestazione professionale oggetto dell'incarico, procede alla selezione degli esperti esterni valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi i *curricula* professionali, l'esito dell'eventuale colloquio e le eventuali offerte economiche e redige una graduatoria.

Per la scelta del miglior candidato a cui affidare l'incarico, in relazione alle caratteristiche tecniche e/o funzionali delle prestazioni da richiedere, si farà ricorso ad uno dei seguenti criteri, da indicare nell'Avviso:

- a) requisiti professionali e le esperienze di lavoro maturate nel settore di attività di riferimento, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di selezione, nonché la loro congruenza rispetto alle esigenze e finalità che s'intendono perseguire con l'affidamento dell'incarico;
- b) prezzo più conveniente, generalmente con fissazione del corrispettivo-base;
- c) rapporto qualità/prezzo, mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di una pluralità di elementi di valutazione quali, a titolo non esaustivo: relazione metodologica o progettuale sull'espletamento dell'incarico; presentazione di varianti in miglioramento del progetto guida o delle condizioni di contratto, modalità di collegamento con il committente, esperienza pregressa, prezzo, etc.;
- d) gli ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico da affidare, così come specificati nell'avviso, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

La valutazione dei *curricula* e dell'eventuale colloquio è effettuata sulla base delle professionalità dei candidati, avuto riguardo ai profili formativi e di specializzazione, delle esperienze di lavoro e professionali da questi maturate, con stretto riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche di esecuzione del progetto o delle attività che formano oggetto dell'incarico da conferire.

Per la valutazione di incarichi che presentino profili di particolare complessità, l'Amministratore Unico può anche nominare una Commissione giudicatrice, i cui membri sono individuati all'interno dell'ASA/Funzione Richiedente e/o da soggetti esterni particolarmente qualificati in rapporto all'incarico da conferire, ai quali verrà corrisposto esclusivamente un rimborso spese. Della procedura di valutazione, la Commissione redige sintetico verbale conservato agli atti della procedura.

Al fine di meglio valutare le competenze dei candidati, che - in relazione alle predette verifiche - presentino le professionalità più corrispondenti all'attività oggetto dell'incarico da conferire, potranno essere convocati per un colloquio orale, cui è attribuito un peso preventivamente stabilito nell'avviso di selezione non potrà, comunque, essere superiore ad un terzo del totale.

La valutazione dei *curricula* può essere integrata dalla comparazione dell'ammontare del compenso richiesto dal professionista per l'esecuzione dell'incarico.

All'esito della valutazione dei *curricula* e degli eventuali colloqui, ove previsti, l'Amministratore Unico provvede a redigere la graduatoria di merito e ad emettere i provvedimenti di competenza.

L'esito della procedura comparativa è pubblicato sul sito Internet di Sviluppo Toscana S.p.A. (www.sviluppo.toscana.it).

Art.8

Contratto di incarico professionale

L'Amministratore Unico stipula in forma scritta i contratti di incarico professionale affidati ai sensi del presente Regolamento e, in qualità di Responsabile del contratto per la Società, verifica direttamente, o tramite Responsabile di ASA/Funzione il corretto svolgimento degli stessi mediante riscontro delle attività svolte dal professionista incaricato e dei risultati ottenuti.

Il contratto, stipulato in forma scritta, deve contenere i seguenti elementi:

- a) generalità delle parti contraenti;
- b) indicazione della tipologia contrattuale in cui s'inquadra la prestazione professionale;
- c) oggetto del contratto;
- d) luogo di svolgimento dell'incarico;
- e) modalità di esecuzione con indicazione delle eventuali fasi di sviluppo;
- f) obblighi e responsabilità del soggetto incaricato in relazione alla realizzazione della prestazione affidata;
- g) profili inerenti la proprietà dei risultati;

- h) modalità di verifica della corretta esecuzione dell'incarico;
- i) durata del contratto;
- j) ammontare lordo del compenso, modalità di pagamento del compenso, modalità di riconoscimento di eventuali rimborsi spese e modalità di liquidazione;
- k) trattamento fiscale e previdenziale;
- l) oneri relativi alla sicurezza del lavoro e da interferenze;
- m) eventuale determinazione delle penali e modalità della loro applicazione;
- n) definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- o) cause di recesso e relativa disciplina;
- p) riservatezza dei dati e delle informazioni acquisite nel corso o in occasione dell'incarico;
- q) foro competente in caso di controversie;
- r) dichiarazione di conoscenza ed osservanza, da parte del soggetto affidatario dell'incarico, del D. Lgs. 231/2001 e del Codice etico di Sviluppo Toscana;
- s) informativa sul trattamento dati personali ed eventuale nomina a responsabile esterno del trattamento.

Il contratto di lavoro autonomo o parasubordinato in nessun caso può valere a costituire in capo al soggetto incaricato il diritto alla trasformazione del rapporto contrattuale in quello di lavoro dipendente.

La determinazione del compenso di spettanza del prestatore d'opera è definito sulla base di un tariffario interno approvato con Determina dell'Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A. e/o da tariffe professionali periodicamente approvate dai collegi, albi, ed ordini professionali di appartenenza, se esistenti, ovvero ai prezzi di mercato da verificarsi anche mediante indagini, quali quelle desumibili da ricognizioni presso associazioni di categoria e/o altre amministrazioni.

In ogni caso, il compenso deve essere correlato alla tipologia, ai contenuti professionali, alla complessità e della durata dell'incarico, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per Sviluppo Toscana Sp.A..

Il compenso è da intendersi, di norma, comprensivo, oltre che dell'onorario vero e proprio, degli oneri e delle spese sostenute in occasione delle prestazioni espletate.

La liquidazione del compenso è comunque condizionata all'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico e avviene, di norma, a stato avanzamento attività o al termine della prestazione, salvo diversa espressa pattuizione.

La proroga o il rinnovo del contratto di incarico professionale stipulato può avvenire per ragioni eccezionali e straordinarie debitamente motivate, che non dipendano dal colpevole comportamento del professionista incaricato. La durata del rinnovo e della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione, fase od attività da concludere o realizzare e comunque non può superare la durata originaria del contratto. L'importo non potrà comunque essere superiore all'importo del precedente incarico.

Art.9

Liquidazione del compenso

La liquidazione del compenso previsto è disposta previa verifica, da parte dell'Amministratore Unico e/o dal Responsabile di ASA/FUNZIONE competente, del buon esito dell'incarico mediante riscontro dell'attività svolte dall'incaricato, nonché dei risultati ottenuti rispetto a quanto prefissato all'atto del conferimento, con rilascio del relativo *nulla osta* e nel rispetto degli obblighi di di tracciabilità dei flussi finanziari normativamente previsti.

Art. 10

Pubblicità del Regolamento ed entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello dell'approvazione con disposizione dell'Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A. ed è reso noto mediante la sua pubblicazione sul sito Internet di Sviluppo Toscana S.p.A. (www.sviluppo.toscana.it).

L'Amministratore Unico

Orazio Figura